



LEGGE DI BILANCIO 2021 (L. n. 178/2020 – G.U. s.o. n. 322/2020)

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March
Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Massimo Motta

DOTTORI TRIBUTARISTI

Lorenzo Crescente

10 gennaio 2021

SGRAVI CONTRIBUTIVI E INDENNITA'

- Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani under 35
- Sgravio contributivo per l'assunzione di donne
- Blocco licenziamenti fino al 31 marzo
- Fondo per esonero contributivo per autonomi e professionisti
- Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli
- Sgravi contributivi nel settore dilettantistico
- Sospensione versamenti federazioni sportive
- ISCRO: indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa

1. SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 35 (art. 1, co. 8-15)

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 di soggetti fino a 35 anni

esonero contributivo (di cui all'art. 1, co. da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018) nella misura **del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.**

Spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Attenzione

La misura rientra nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Attenzione

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

2. SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE (art. 1, co. 16-19)

Esonero contributivo (di cui all'art. 4, co. da 9 a 11, della L. n. 92/2012) nella misura del **100%** (anziché 50%) dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

La riduzione spetta per le assunzioni effettuate nel 2021 e 2022 spetta e per la durata di:

- **12 mesi** in caso di assunzione a tempo **determinato**
- **18 mesi** in caso di assunzione a tempo **indeterminato** o in caso di **trasformazione** a tempo indeterminato

Quali donne rientrano nel beneficio?

- Donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi
- Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Attenzione

La misura rientra nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Attenzione

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

3. BLOCCO LICENZIAMENTI FINO AL 31 MARZO (art. 1, co. 309-311)

Divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso) fino al 31 marzo 2021.

Il divieto non si applica in caso di licenziamenti motivati:

- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
- nell'ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

4. FONDO PER ESONERO CONTRIBUTIVO PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI (art. 1, co. 20-22)

Istituzione di un **Fondo destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali** dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

Attenzione

In attesa di decreti interministeriali attuativi.

5. ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, co. 33)

Prorogato l'**esonero contributivo** (di cui all'art. 1, co. 503, della L. n. 160/2019) per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate **tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021** da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con **età inferiore a 40 anni**.

L'esonero contributivo è riconosciuto nella **misura del 100%**, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione IVS e del contributo addizionale.

Sono esclusi dall'agevolazione il contributo di maternità e il contributo INAIL.

6. SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL SETTORE DILETTANTISTICO (art. 1, co. 34-35)

Istituzione di un **Fondo destinato a finanziare l'esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico:**

- **delle federazioni sportive nazionali,**
- discipline sportive associate,
- enti di promozione sportiva,
- **associazioni e società sportive dilettantistiche,**

relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Sono esclusi i premi ed i contributi dovuti all'INAIL.

Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

7. SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE (art. 1, co. 36-37)

Per:

- le federazioni sportive nazionali,
- gli enti di promozione sportiva,
- le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

che operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, **sono sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 i termini:**

- a) di versamento delle ritenute alla fonte da lavoro dipendente e assimilati;
- b) relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- c) di versamento IVA;
- d) di versamento delle imposte sui redditi.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione** fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

8. ISCRO: INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (art. 1, co. 386-401)

Per i soggetti:

- iscritti alla gestione separata,
- che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo,
- che non sono titolari di trattamento pensionistico diretto,
- che non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie,
- che non beneficiano di reddito di cittadinanza,

spetta un'indennità pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate.

L'indennità viene erogata dall'INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La **domanda** va presentata telematicamente per all'INPS, **entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023**.

Condizioni:

- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente), rispetto all'anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.